

STATUTO

LA CALIERA - NATURA E SERVIZI - COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: TREVISO TV VIALE MONFENERA
7/B

Numero REA: TV - 370147

Codice fiscale: 04684430269

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Procedure in corso: LIQUIDAZIONE COATTA
AMMINISTRATIVA

STATO DI INSOLVENZA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 16-03-2016 - Statuto completo	2
--	---



STUDIO INNOCENTI
NOTAI ASSOCIATI

Allegato "B" all'atto N. 879 di Repertorio - N. 636 di Raccolta

STATUTO DELLA SOCIETA'

"LA CALIERA - NATURA E SERVIZI - COOPERATIVA SOCIALE"

TITOLO I: IDENTITA'

Art.1 (Costituzione)

E' costituita la cooperativa sociale - la quale, secondo la nomenclatura in uso anche nella legislazione regionale, svolgendo tanto l'attività della tipologia A) quanto quella della tipologia B) di cui alla Legge 381/1991, viene definita - plurima e, secondo quanto sarà in appresso meglio definito, di comunità, di diritto organizzazione non lucrativa di utilità sociale (Onlus) - denominata **"LA CALIERA - NATURA E SERVIZI - COOPERATIVA SOCIALE"**, con sede legale in Comune di Treviso.

L'Organo amministrativo potrà spostare l'indirizzo della sede sociale nell'ambito del territorio comunale e istituire sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove.

Il motto che identifica la mission della cooperativa (e che potrà essere utilizzato anche quale marchio o comunque segno distintivo commerciale) è **"Il territorio è vita - vivere di territorio"**.

Art. 2 (Durata)

La Cooperativa ha durata indeterminata e potrà essere con deliberazione dell'Assemblea straordinaria sciolta, salvo il diritto di recesso come per legge.

TITOLO II: SCOPO - OGGETTO

Art. 3 (Scopo mutualistico)

La Cooperativa, conformemente alla Legge n. 381/1991, non ha scopo di lucro; suo fine è il perseguimento dell'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso lo svolgimento di attività diverse finalizzate alla gestione dei servizi (servizi socio-sanitari ed educativi e ingenerale dei servizi tutti) di cui alla Legge n. 381/1991, art. 1 comma 1 e successive norme modificative.

La Cooperativa si ispira ai moderni principi di "Cooperativa di Comunità", espressione con la quale si intende una società cooperativa ispirata alla protezione e valorizzazione delle comunità civiche che abitano un certo territorio, esaltandone pienamente le potenzialità e le risorse etnografiche, antropologiche, storiche, artistiche, socio-economiche, socio-culturali. E essa intende mantenere vive, attive e valorizzare le comunità locali della provincia di Treviso, salvaguardando il principio e il bisogno di identità e di caratterizzazione che ogni singola comunità civica ha, indipendentemente dalla struttura amministrativa. La cooperativa di comunità ha come esplicito obiettivo ed intendimento quello di produrre vantaggi a favore di una comunità alla quale i soci promotori appartengono o che essi eleggono come propria. Questo obiettivo viene perseguito attraverso la produzione di beni e servizi, nonché la realizzazione di piani, progettualità, interventi, iniziative per incidere in modo stabile su aspetti fondamentali della qualità della vita sociale ed economica.

La cooperativa assume come propri i principi che sono alla base del movimento cooperativo mondiale e cioè:

la mutualità, la solidarietà, la democraticità, l'impegno, l'equilibrio delle responsabilità rispetto ai ruoli, la priorità dell'uomo sul denaro, lo spirito comunitario, il legame con il territorio, un equilibrato rapporto con lo Stato e le istituzioni pubbliche ed anche la ricerca dell'utopia o comunque la spinta verso l'ideale e il desiderato.

Operando secondo questi principi la Cooperativa intende organizzare un'impresa che persegua - mediante la solidale partecipazione della base dei soci e di tutto il gruppo che ad essa fa riferimento - scopi sociali ed educativi al fine di contribuire a realizzare nel movimento cooperativo una nuova economia della sobrietà, della fraternità, della condivisione, della compartecipazione, dell'autonomia ed emancipazione realizzativa di ogni singolo componente.

La Cooperativa, per poter curare nel miglior modo gli interessi dei soci e lo sviluppo socio-economico e culturale delle comunità, può cooperare attivamente con altri enti cooperativi, altre imprese ed imprese sociali e organismi del Terzo Settore, su scala locale, nazionale e internazionale.

La Cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali anche mediante il coinvolgimento delle risorse vive della comunità, dei volontari, dei fruitori dei servizi ed enti con finalità di solidarietà sociale, attuando in questo modo, grazie all'apporto dei soci, l'autogestione responsabile dell'impresa.

La Cooperativa opera in forma mutualistica e senza fini speculativi tramite la gestione in forma associata dell'impresa che ne è l'oggetto, dando continuità di occupazione lavorativa ai soci alle migliori condizioni economiche, sociali e professionali anche attraverso l'adozione di modelli di gestione responsabili e idonei ad assicurare il più ampio coinvolgimento dei dipendenti e degli utenti.

Il socio della cooperativa stabilisce, con la propria adesione o successivamente all'instaurazione del rapporto associativo, un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma consentita dalla legislazione vigente, con cui contribuisce al raggiungimento dello scopo sociale. Il socio potrà essere fruitore di servizi\benefici.

La Cooperativa potrà aderire a Consorzi, Federazioni, Reti, Gruppi d'impresa che ne ricalchino e condividano gli obiettivi. La cooperativa infatti intende perseguire un orientamento imprenditoriale teso al coordinamento e all'integrazione con altre cooperative sociali o altre entità consociative, allo sviluppo delle esperienze consortili e dei consorzi territoriali.

Al fine della qualificazione di società cooperativa a mutualità prevalente, ai sensi dell'art. 2512 C.C., la Società:

- a) non potrà distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- b) non potrà remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- c) non potrà distribuire riserve fra i soci cooperatori;
- d) dovrà devolvere, in caso di scioglimento, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Gli amministratori (e i Sindaci ove presenti) documenteranno la condizione di prevalenza di cui all'art. 2512 C.C. nella nota integrativa al bilancio, evidenziando contabilmente i parametri di cui all'art. 2513 C.C.

La cooperativa può operare anche con terzi.

Art. 4 (oggetto sociale)

Considerato lo scopo mutualistico, definito nell'art. 3 del presente Statuto, la Cooperativa ha come oggetto:

- 1) la gestione di servizi sociali ed assistenziali, scolastici di base e di formazione professionale, sanitari di base e ad elevata integrazione socio-sanitaria oppure socio-educativi destinati a persone, adulti e minori, in stato di bisogno;
- 2) la gestione di attività e servizi a favore delle comunità civiche, specie confinate, emarginate o giacenti in aree depresse dal punto di vista socioeconomico e/o sociale e/o territoriale comunque situate nella Regione Veneto;
- 3) la gestione di percorsi formazione-lavoro, attività, servizi di inserimento e reinserimento socio-lavorativo, di emancipazione professionale e personale di soggetti svantaggiati.

In particolare, la Cooperativa persegue il proprio scopo sociale attraverso le seguenti attività di organizzazione e gestione di:

- corsi scolastici di sostegno e di studio;
- corsi di formazione, aggiornamento e di avviamento al lavoro;
- percorsi individuali di accostamento al mondo del lavoro per soggetti con

disagi sociali derivanti da problemi psico-fisici e/o ambientali, utilizzando in via strumentale il setting operativo di un laboratorio di produzione, lavorazione e commercializzazione di manufatti in genere, sia in proprio che in conto terzi;

- attività editoriali e servizi di consulenza nel settore sociale;
- servizi per il tempo libero dei minori;
- strutture ricettive e comunità alloggio, casa famiglia e gruppo appartamento, per minori, ragazze madri, persone diversamente abili, emarginati, immigrati e soggetti svantaggiati, considerando anche le nuove emergenze sociali che attraversano l'intero territorio;
- laboratori socio-educativi, centri socio-occupazionali e ludoteche;
- approvvigionamento di beni e servizi a favore di persone e famiglie che versano in stato di bisogno e povertà;
- promozione e gestione di qualunque altra attività intesa a migliorare le condizioni di vita dei soggetti più deboli, in particolare le donne con disagi sociali;
- strutture finalizzate al miglioramento della qualità della vita, nonché altre iniziative per il tempo libero, la cultura e il turismo sociale e responsabili - ai sensi dell'art. 1 comma 1 lett. b) L. 381/1991;
- attività di produzione, lavorazione, commercializzazione ed assemblaggio - di prodotti propri e non - di manufatti in genere, sia in conto proprio che in conto terzi;
- servizi di trascrizione atti, servizi amministrativi in genere, per conto terzi;
- laboratori artigianali e laboratori "vecchi mestieri";
- gestione di punti vendita per la commercializzazione di beni, prodotti e servizi dell'economia solidale, biologici e/o ecologici, nel rispetto dei principi del Commercio equo, solidale, sostenibile (c.d. eco friendly);
- coltivazioni ortofrutticole e/o florovivaistiche con svolgimento di ogni attività connessa alla coltivazione del fondo, compresa la commercializzazione anche previa confezione e trasformazione dei prodotti ottenuti nonché l'erogazione di servizi in agricoltura e viticoltura;
- gestione di servizi di mensa, punti di ristoro, bar interni e catering e, in particolare, la somministrazione di alimenti e bevande sia nei confronti di privati che nei confronti di enti, società, ditte ed organizzazioni in genere;
- servizi di pulizia, facchinaggio, manutenzione del verde;
- costruzione, installazione e manutenzione civile ed industriale presso strutture pubbliche e private, di impianti elettrici ed idraulici in genere;
- servizi di accompagnamento a favore di minori, anziani e persone in stato di bisogno;
- produzione, montaggio, sonorizzazione e personalizzazione di video, nonché realizzazione di video-cataloghi, cd multimediali e animazioni in computer-grafica;
- servizi fotografici per iniziative, eventi, servizi e prodotti, nonché impaginazione album, cataloghi e pubblicazioni, foto-ritocco e restauro di files;
- potatura, silvicoltura, viticoltura, orticoltura e attività di diversificazione dell'agricoltura (agricoltura sociale);
- pasteria, pasticceria, gelateria, produzione/lavorazione di carni e salumi, di prodotti e produzioni tipiche del territorio e della filiera agroalimentare, attività agroalimentari in genere;
- turismo locale e alternativo, tutte le forme di valorizzazione del patrimonio etnografico, paesaggistico, artistico, culturale, storico, socioeconomico del territorio trevigiano e della trevigianità all'Estero;
- animazione sociale;
- servizi alla "persona a casa";
- commercializzazione, al dettaglio, all'ingrosso e anche in forma ambulante, di prodotti alimentari e non sia prodotti dalla cooperativa che acquisiti da terzi;
- promozione e gestione di qualunque altra attività connessa ed affine con le precedenti.

In via strumentale al raggiungimento delle finalità sociali la Cooperativa potrà

realizzare:

- attività di sensibilizzazione ed animazione alla cultura della solidarietà e della pace; in particolare offrire servizi di consulenza e formazione sui temi della diversità, emarginazione, convivenza e accoglienza, attraverso corsi, dibattiti, conferenze, ricerche e studi, articoli informativi, proiezioni video, musica e teatro;
- processi di formazione continua di carattere sociale e tecnico, al fine di dotare i propri soci delle necessarie competenze per svolgere il proprio ruolo lavorativo, sociale e professionale;
- progettazione e gestione di percorsi formativi, stage, tirocini, attività performanti di ingresso o reingresso al mondo del lavoro e atte a far conquistare all'individuo la maggior autonomia possibile;
- attività di tutorship a favore di progetti imprenditoriali di settore;
- partecipazione alla elaborazione di proposte di legge in materia di cooperazione e impresa sociale, di volontariato e, più in generale, del terzo settore;
- operatività, attraverso Organismi di Formazione già accreditati, attraverso attività formative e progettuali volte al miglioramento dello status delle comunità territoriali emarginate e/o sofferenti.

Nello svolgimento della propria attività la Cooperativa potrà collaborare con altri soggetti, pubblici e privati, imprese e associazioni, operare stabilmente o temporaneamente, in proprio o per conto di terzi (soggetti sia privati che pubblici), anche partecipando a gare.

La Società può compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari e finanziarie aventi pertinenza con l'oggetto sociale oppure ritenute utili per la sua migliore realizzazione, ivi compresa l'assunzione di prestiti e finanziamenti – fruttiferi e infruttiferi – dai soci nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia.

Essa può, inoltre, assumere interessenze, quote, partecipazioni, anche azionarie, in altre Società o imprese aventi scopi affini, analoghi, complementari o comunque utili al conseguimento dell'oggetto sociale, con esclusione delle attività finanziarie e di intermediazione mobiliare disciplinate dalla Legge 21 gennaio 1991 n. 1 e di quelle riservate alle società finanziarie "qualificate" di cui all'art. 106 del D.Lgs. 1 settembre 1993 n. 385.

TITOLO III: SOCI

Art. 5 (Soci)

I soci cooperatori:

- concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell'impresa;
- partecipano alla elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda;
- contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al rischio d'impresa.

Possono essere soci cooperatori persone fisiche appartenenti alle seguenti categorie:

- 1) **soci lavoratori:** persone fisiche che possiedono i necessari requisiti tecnico-professionali e svolgono la loro attività lavorativa per il raggiungimento degli scopi sociali, mettendo a disposizione le proprie capacità professionali, in rapporto allo stato di attività ed al volume di lavoro disponibile. I soci lavoratori partecipano ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione;
- 2) **soci persone svantaggiate:** così definite ai sensi della L. n. 381/1991, art. 4 e successive norme modificative ed integrazioni, sono le persone che svolgono la loro attività lavorativa conformemente alle rispettive capacità psichiche e fisiche, in rapporto allo stato di attività ed al volume di lavoro disponibile;
- 3) **soci volontari:** persone fisiche che prestano la loro attività gratuitamente, esclusivamente per fini di solidarietà ai sensi e per gli effetti della Legge n. 381/1991 e nei limiti previsti dalla legge.

Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del Libro dei Soci in base alla appartenenza a ciascuna delle categorie su indicate.

In nessun caso possono essere soci coloro che esercitano in proprio imprese in concorrenza con quella della cooperativa.

I soci, indipendentemente dal tipo di contratto instaurato, possono prestare la loro attività anche presso altri datori di lavoro o committenti previa richiesta di autorizzazione scritta al consiglio di amministrazione della cooperativa e sempre che l'attività in questione non sia in contrasto con le finalità mutualistiche della cooperativa o in concorrenza agli scopi sociali della stessa.

Art. 6 (Categoria speciale di soci)

La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci ai sensi dell'art. 2527, comma 3 del codice civile, i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal presente articolo, denominati **Soci speciali**.

Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori.

In tale categoria speciale potranno essere ammessi, in ragione dell'interesse al loro inserimento nell'impresa o al fine di completare la loro formazione:

- soggetti in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali;
- soggetti che fruiscono o beneficiano di servizi erogati dalla cooperativa.

La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale viene fissata dall'Organo amministrativo al momento dell'ammissione e comunque per un termine non superiore a cinque anni.

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto solo nelle deliberazioni relative all'approvazione del bilancio e non può rappresentare altri soci.

I voti espressi dai soci appartenenti alla categoria speciale non possono in ogni caso superare un decimo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti ovvero rappresentati in Assemblea.

I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti nell'Organo amministrativo della Cooperativa e non godono dei diritti di cui agli artt. 2422 e 2545 bis del codice civile.

Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art. 10 del presente statuto, il socio appartenente alla categoria speciale, può recedere in qualsiasi momento, salvo l'eventuale risarcimento del danno, con un preavviso di almeno tre mesi. Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto termine.

Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria, oltre a quelle individuate dall'art. 11 del presente statuto:

- a) l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione;
- b) l'inopportunità, sotto il profilo economico, organizzativo e finanziario del suo inserimento nell'impresa;
- c) l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la compagine societaria.

Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria potrà essere escluso dall'Organo amministrativo anche prima del termine fissato al momento della sua ammissione per il godimento dei diritti pari ai soci ordinari.

Qualora intenda essere ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci ordinari, il socio appartenente alla speciale categoria deve presentare, sei mesi prima della scadenza del predetto periodo, apposita domanda all'Organo amministrativo.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli Amministratori nel libro dei soci.

In caso di mancato accoglimento, l'Organo amministrativo deve, entro 60 giorni dal ricevimento della domanda, notificare all'interessato la deliberazione di esclusione, con la relativa motivazione.

Art. 7 (Domanda di ammissione)

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'Organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere:

- a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita;
- b) la categoria dei soci a cui chiede di essere iscritto ed i motivi della richiesta;

- c) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle specifiche competenze possedute;
- d) i requisiti tecnico-professionali e l'attività di lavoro che intende svolgere nella Cooperativa;
- e) l'ammontare del capitale che propone di sottoscrivere, il quale non dovrà comunque essere inferiore, né superiore, al limite minimo e massimo fissato dalla legge;
- f) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- g) la espressa e separata dichiarazione di accettazione della clausola arbitrale contenuta negli artt. 39 e seguenti del presente statuto.

L'Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente art. 5, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura degli Amministratori, sul libro dei soci.

L'Organo amministrativo deve, entro 60 (sessanta) giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli Amministratori, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

Gli Amministratori, nella relazione al bilancio, o nella nota integrativa allo stesso, illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Art. 8 (Obblighi del socio)

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati:

- a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dall'Organo amministrativo, nei limiti di legge:
 - del capitale sottoscritto, pari ad almeno una quota del valore nominale di euro 100,00 (cento virgola zero zero);
- b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali.

Il socio potrà altresì partecipare alla eventuale costituzione di un fondo di finanziamento per il conseguimento dell'oggetto sociale nei limiti di cui all'art. 12 Legge 17 febbraio 1971 n. 127 e successive modificazioni.

Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dopo 30 (trenta) giorni dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla Cooperativa.

Art. 9 (Perdita della qualità di socio)

La qualità di socio si perde per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte. La perdita della qualità di socio comporta la restituzione, da parte della cooperativa, della quota sociale sottoscritta.

La restituzione della quota sociale sarà effettuata entro 180 (centottanta) giorni dalla data di approvazione del bilancio in cui si è verificato l'effetto della perdita della qualità, secondo i criteri di cui al successivo art. 13.

Art. 10 (Recesso del socio)

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
- c) il cui rapporto di lavoro sia stato momentaneamente sospeso per cause attinenti alla quantità di lavoro disponibile per la Cooperativa stessa (da specificarsi in dettaglio in apposito regolamento);

d) che cessi in via definitiva il rapporto di lavoro con la cooperativa ovvero l'attività di volontariato presso la stessa.

La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla Società. Gli Amministratori devono esaminarla, entro 60 giorni dalla ricezione.

Se non sussistono i presupposti del recesso, gli Amministratori devono darne immediata comunicazione al socio, che entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, può ricorrere al Collegio arbitrale con le modalità previste ai successivi artt. 40 e seguenti.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale e i rapporti mutualistici tra socio cooperatore e Società dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Resta fermo quanto stabilito all'art. 6.

Art. 11 (Esclusione)

L'esclusione può essere deliberata dall'Organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:

a) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;

b) che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dal regolamento o che ineriscano il rapporto mutualistico, nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali;

c) che non osservi il presente statuto, i regolamenti sociali, le deliberazioni adottate dagli organi sociali, salva la facoltà dell'Organo amministrativo accordare al socio un termine non superiore a 60 giorni per adeguarsi;

d) che, previa intimazione da parte degli Amministratori, non adempia al versamento del valore delle quote sottoscritte o nei pagamenti di somme dovute alla Società a qualsiasi titolo;

e) che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la Cooperativa;

f) in qualunque modo, anche nell'esecuzione del rapporto di lavoro, causi significativi danni materiali o d'immagine alla società, oppure sia causa di dissidi o disordini fra i soci tali da compromettere in modo rilevante il normale ed ordinato svolgimento delle attività sociali ovvero ponga in essere comportamenti tali da compromettere il vincolo fiduciario su cui si fonda il rapporto sociale;

g) nell'esecuzione del rapporto di lavoro ponga in essere comportamenti oppure commetta gravi mancanze e/o inadempimenti tali da determinare la risoluzione del rapporto di lavoro per motivi disciplinari ovvero per giusta causa o giustificato motivo;

h) nel caso di socio lavoratore, qualora il rapporto di lavoro cessi per qualsiasi causa ovvero quando incorra in una delle cause di interruzione del rapporto di lavoro prevista dal CCNL di riferimento, indicato nel regolamento interno, adottato ai sensi dell'art. 6 della Legge n. 142/2001, e nel caso di socio volontario abbia cessato l'attività di volontariato;

i) per reiterata, mancata partecipazione alle iniziative sociali e il socio dunque dimostri completa mancanza di interesse alla propria permanenza in società.

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al Collegio arbitrale ai sensi degli artt. 39 e seguenti, nel termine di 60 giorni dalla comunicazione.

Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel Libro dei soci, da farsi a cura degli Amministratori.

Resta fermo quanto stabilito all'art. 6.

Art. 12 (Delibere di recesso ed esclusione)

Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione sono comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno. Le controversie che insorgessero tra i soci e la Cooperativa in merito ai provvedimenti adottati dall'Organo amministrativo su tali materie sono demandate alla decisione del

Collegio arbitrale, regolato dagli artt. 39 e seguenti del presente statuto.

Art. 13 (Liquidazione)

I soci receduti od esclusi hanno diritto al rimborso esclusivamente delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate a norma del successivo art. 23, comma 4, lett. c), la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato e rivalutato.

La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della Società e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'art. 2545-quinquies, comma 3 del codice civile.

Il pagamento è effettuato entro 180 (centottanta) giorni dall'approvazione del bilancio dell'esercizio utile ai fini della liquidazione.

Art. 14 (Morte del socio)

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura e con le modalità di cui al precedente articolo 13.

Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risultino gli aventi diritto.

Nell'ipotesi di più eredi o legatari, essi, entro 6 (sei) mesi dalla data del decesso dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla Società.

In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347, commi 2 e 3 del codice civile.

Art. 15 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati)

La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro i termini di prescrizione.

Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto alla riserva legale.

I soci esclusi, salvo che si tratti di esclusione legata a motivi non dipendenti dalla volontà dell'escluso, potranno vantare diritti di liquidazione facendo però salvo il preminente diritto della Cooperativa al risarcimento dei danni ed al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata nel regolamento.

Comunque, la Cooperativa può compensare con il debito derivante dal rimborso delle quote, del sovrapprezzo, o dal pagamento della prestazione mutualistica e dal rimborso dei prestiti, il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite anche fuori dai limiti di cui all'art. 1243 del codice civile.

Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto effetto.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della Società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la Società gli eredi del socio defunto.

TITOLO IV: SOCI SOVVENTORI

Art. 16 (Soci sovventori)

Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente statuto, possono essere ammessi alla cooperativa soci sovventori, di cui all'art. 4 della Legge 31 gennaio 1992, n. 59. Possono essere persone fisiche, persone giuridiche, organismi associativi e/o consociativi, enti pubblici. Essi contribuiranno con il loro apporto alla sviluppo e alla crescita della Cooperativa, nonché contribuiranno alla realizzazione degli scopi sociali.

Art. 17 (Conferimento e azioni dei soci sovventori)

I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da azioni nominative trasferibili del valore di Euro 100,00 (cento virgola zero zero) ciascuna.

Ogni socio deve sottoscrivere un numero minimo di azioni pari a una.

La Società ha facoltà di non emettere i titoli ai sensi dell'art. 2346 del codice civile.

Art. 18 (Alienazione delle azioni dei soci sovventori)

Salvo che sia diversamente disposto dall'Assemblea in occasione della emissione dei titoli, le azioni dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento dell'Organo amministrativo.

In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, gli Amministratori provvederanno ad indicarne altro gradito e, in mancanza, il socio potrà vendere a chiunque.

Il socio che intenda trasferire le azioni deve comunicare all'Organo amministrativo il proposto acquirente e gli Amministratori devono pronunciarsi entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione.

Art. 19 (Deliberazione di emissione)

L'emissione delle azioni destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con deliberazione dell'Assemblea, con la quale devono essere stabiliti:

- a) l'importo complessivo dell'emissione;
- b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dall'Organo amministrativo, del diritto di opzione dei soci cooperatori sulle azioni emesse;
- c) il termine minimo di durata del conferimento;
- d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle azioni, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura superiore a 2 punti rispetto al dividendo previsto per i soci ordinari;
- e) i diritti patrimoniali in caso di recesso.

A tutti i detentori delle azioni di sovvenzione, ivi compresi i destinatari delle azioni che siano anche soci cooperatori, spettano da 1 a 5 voti, in relazione all'ammontare dei conferimenti, secondo criteri fissati dall'Assemblea nella delibera di emissione.

I voti attribuiti ai soci sovventori non devono superare il terzo dei voti spettanti a tutti i soci.

Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci sovventori verranno computati applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portati.

Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali ai sensi della precedente lettera d), qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori in proporzione al rapporto tra questo ed il capitale conferito dai soci ordinari.

La deliberazione dell'Assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'Organo amministrativo ai fini dell'emissione dei titoli.

Art. 20 (Recesso dei soci sovventori)

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 del codice civile, ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dall'Assemblea in sede di emissione delle azioni a norma del precedente articolo.

Ai soci sovventori non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le cause di incompatibilità previste per i soci cooperatori.

TITOLO V: PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

Art. 21 (Elementi costitutivi)

Il patrimonio della Cooperativa è costituito:

- a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:
 - 1) dai conferimenti effettuati dai soci ordinari, rappresentati da quote del valore

nominale di Euro 100,00 (cento virgola zero zero). Le quote complessivamente detenute da ciascun socio non possono essere superiori ai limiti di legge;

2) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluenti nel Fondo per il potenziamento aziendale;

b) dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili di cui all'art. 23 e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi di soci deceduti;

c) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente art. 8;

d) dalla riserva straordinaria;

e) da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/o prevista per legge.

Art. 22 (Vincoli sulle quote e loro alienazione)

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute con effetto verso la Società senza l'autorizzazione degli Amministratori.

Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie quote deve darne comunicazione agli Amministratori con lettera raccomandata o PEC, fornendo, con riferimento all'acquirente, le indicazioni previste nel precedente art. 7.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta.

Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la Società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio.

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego il socio entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione al Collegio arbitrale.

Art. 23 (Bilancio di esercizio)

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo amministrativo provvede alla redazione del progetto di bilancio e alla redazione della documentazione informativa ai sensi della normativa vigente e alla stesura della relazione sull'andamento della gestione sociale. La relazione del Consiglio di Amministrazione, oltre a quanto previsto dalle leggi vigenti, deve illustrare l'andamento dell'attività della Cooperativa anche nei suoi risvolti sociali, con particolare riguardo ai benefici prodotti a vantaggio delle persone a cui favore opera la Cooperativa, dei soci e della comunità territoriale.

Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci per l'approvazione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero, nei casi previsti dall'art. 2364, comma 2, c.c., entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

a) a riserva legale indivisibile nella misura non inferiore al 30%;

b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della Legge 31 gennaio 1992 n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima;

c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della Legge n. 59/1992;

d) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità prevalente.

L'Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili.

Art. 24 (Ristorni)

L'Organo amministrativo che redige il progetto di bilancio di esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica.

L'Assemblea, in sede di approvazione del bilancio di esercizio, su proposta

dell'Organo Amministrativo, potrà deliberare a favore dei soci prestatori i trattamenti economici previsti dall'art. 3 comma secondo lettera b) della Legge 142/2001, secondo le modalità ivi contemplate.

La ripartizione del ritorno ai singoli soci dovrà essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio stesso secondo quanto previsto in apposito regolamento da approvarsi ai sensi dell'art. 2521 ultimo comma C.C. da predisporre a cura degli amministratori sulla base dei seguenti criteri:

- a) le ore lavorate ovvero retribuite nel corso dell'anno;
- b) la qualifica / professionalità;
- c) i compensi erogati;
- d) il tempo di permanenza nella società;
- e) la tipologia del rapporto di lavoro.

I ristorni potranno essere erogati, oltre che mediante erogazione diretta, anche sotto forma di aumento gratuito del valore delle quote detenute da ciascun socio ovvero emissione di strumenti finanziari.

TITOLO VI: ORGANI SOCIALI

Art. 25 (Assemblea dei Soci)

Le adunanze dell'Assemblea sono ordinarie e straordinarie.

La loro convocazione deve effettuarsi, alternativamente, mediante lettera raccomandata, anche a mano, inviata ai soci almeno 8 (otto) giorni prima dell'adunanza o mediante altro mezzo di comunicazione idoneo a garantire la prova dell'avvenuta ricezione individuato dall'Organo Amministrativo e, dunque, anche mediante e-mail, sms ed altre forme di messaggistica, purchè rispondano alla suddetta condizione.

In alternativa, la convocazione può essere effettuata mediante telefax o posta elettronica certificata trasmessi ai soci almeno otto giorni prima dell'adunanza, purchè siano stati iscritti nel libro dei soci, a richiesta dei medesimi, il numero telefax ricevente o l'indirizzo di posta elettronica.

La convocazione deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima.

In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e la maggioranza degli Amministratori e dei Sindaci effettivi, se nominati. Tuttavia ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Art. 26 (Funzioni dell'Assemblea)

L'Assemblea:

- 1) approva il bilancio e destina gli utili;
- 2) delibera sulla emissione delle azioni destinate ai soci sovventori stabilendone gli importi ed i caratteri di cui al precedente art. 17, nonché sui voti spettanti secondo i conferimenti;
- 3) procede alla nomina degli Amministratori, del Presidente della Società e di uno o più Vice-Presidenti;
- 4) procede alla eventuale nomina dei Sindaci e del Presidente del Collegio sindacale, nonché del soggetto deputato al controllo contabile;
- 5) determina la misura degli eventuali compensi da corrispondere agli Amministratori ed ai Sindaci;
- 6) approva i regolamenti interni;
- 7) delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci;
- 8) delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge e dal presente statuto.

Essa ha luogo almeno una volta all'anno nei tempi indicati all'art. 23.

L'Assemblea inoltre può essere convocata tutte le volte che l'Organo amministrativo lo creda necessario, ovvero per la trattazione di argomenti che tanti

soci che rappresentano almeno un decimo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongano alla loro approvazione, facendone domanda scritta agli Amministratori.

In questo ultimo caso, la convocazione deve avere luogo senza ritardo e comunque non oltre venti giorni dalla data della richiesta.

La convocazione su richiesta dei soci non è ammessa per argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli Amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

L'Assemblea, a norma di legge, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello statuto e sugli altri argomenti previsti dall'art. 2365 del codice civile.

Art. 27 (Costituzione e quorum deliberativi)

In prima convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.

Art. 28 (Votazioni)

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.

Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte esclusivamente a scrutinio segreto, fermo il diritto dei soci che lo richiedano, di far risultare dal verbale in maniera palese l'esito della loro votazione o eventualmente la loro astensione.

Art. 29 (Voto)

Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 (novanta) giorni e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.

Ciascun socio ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione.

Per i soci sovventori si applica il precedente art. 19, secondo comma.

I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto, appartenente alla medesima categoria di socio cooperatore o sovventore, e che non sia Amministratore o dipendente, e comunque nei limiti di quanto disposto dall'art. 2372 del codice civile.

Ciascun socio non può rappresentare più di altri tre soci.

La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.

Art. 30 (Presidenza dell'Assemblea)

L'Assemblea è presieduta dal presidente dell'Organo amministrativo ed in sua assenza dal vice presidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.

Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.

Art. 31 (Consiglio di amministrazione)

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di Consiglieri variabile da tre a sette, eletti dall'Assemblea ordinaria dei soci, che ne determina di volta in volta il numero.

La maggioranza dei componenti il Consiglio di amministrazione è scelta tra i soci cooperatori.

Gli Amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Ciascun amministratore può essere rieletto nel limite massimo previsto dalla

normativa vigente.

Il Presidente è eletto direttamente dall'Assemblea ed entra come ulteriore membro del Consiglio d'Amministrazione.

Il consiglio d'amministrazione elegge nel suo seno uno o più vicepresidenti e designa il segretario, che può essere anche un componente esterno.

Art. 32 (Compiti degli Amministratori)

Gli Amministratori sono investiti dei più ampi poteri per la gestione della Società, esclusi solo quelli riservati all'Assemblea dalla legge.

Gli Amministratori possono delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art. 2381 del codice civile, dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un Comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

Ogni 180 giorni gli organi delegati devono riferire agli Amministratori e al Collegio sindacale sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e dalle sue controllate.

Art. 33 (Convocazioni e deliberazioni)

L'Organo amministrativo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo degli Amministratori.

La convocazione è fatta dal Presidente con comunicazione a mezzo lettera, fax, e-mail o, comunque, con qualsiasi altro mezzo che garantisca la prova dell'avvenuta ricezione da parte del destinatario, da inviarsi non meno di tre giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, posta elettronica certificata o con altre tecnologie che consentano conferma di ricezione in modo che gli Amministratori ed i Sindaci effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Le adunanze dell'Organo amministrativo sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Art. 34 (Integrazione del Consiglio)

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 del codice civile.

Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti.

In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli Amministratori, l'Assemblea deve essere convocata d'urgenza dal Collegio sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.

Art. 35 (Compensi agli Amministratori)

La carica di Amministratore è gratuita, a meno che la Assemblea non deliberi diversamente.

In questo caso:

- spetterà all'Assemblea stessa determinare i compensi dovuti agli Amministratori e ai membri del Comitato esecutivo, se nominato;
- spetterà al Consiglio, sentito il parere dell'Organo di Controllo, determinare il compenso dovuto agli Amministratori che abbiano particolari deleghe, tenendo conto dei particolari compiti attribuiti ad alcuno di essi.

Art. 36 (Rappresentanza)

Il presidente dell'Organo amministrativo ha la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio.

Il Presidente perciò è autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.

Egli ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la Società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice presidente.

Il Presidente, previa apposita delibera dell'Organo amministrativo, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri Amministratori oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

Art. 37 (Organo di Controllo)

I soci:

- possono volontariamente nominare un organo di controllo;
- devono obbligatoriamente nominare tale organo nel caso in cui ricorrano le condizioni di cui all'art. 2477 c.c. .

Nelle ipotesi che precedono l'Organo di controllo potrà essere costituito da:

- un sindaco unico ovvero
- tre sindaci effettivi e due supplenti, che andranno a comporre il Collegio Sindacale.

L'Organo di controllo ha i doveri e i poteri di cui agli art. 2403 e 2403 bis c.c.; si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni in materia di società per azioni.

Art. 38 (Controllo Contabile)

Se non diversamente disposto dai soci o dalla legge all'organo di controllo è affidata anche la revisione legale dei conti.

E' fatta salva la facoltà per i soci di affidare la revisione legale dei conti ad un Revisore legale o ad una Società di Revisione legale iscritti nell'apposito Registro istituito presso il competente Ministero, determinandone il compenso.

Al soggetto incaricato della revisione legale dei conti si applicano, in quanto compatibili, le corrispondenti norme in materia di società per azioni.

L'organo di controllo e il revisore scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della loro carica; gli effetti decorrono dalla data in cui gli stessi vengono ricostituiti.

I membri dell'organo di controllo e di revisione sono rieleggibili, salva diversa previsione di legge.

TITOLO VII: CONTROVERSIE

Art. 39 (Clausola arbitrale)

Salvo che non sia previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero o non sia altrimenti disposto dalla legge e che non abbiano ad oggetto diritti indisponibili, sono devolute alla cognizione di arbitri rituali secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 5/03, nominati con le modalità di cui al successivo art. 40:

- a) tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e Società che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche quando sia oggetto di controversia la qualità di socio;
- b) le controversie relative alla validità delle deliberazioni assembleari, comprese le delibere di esclusione da socio;
- c) le controversie da Amministratori, Liquidatori o Sindaci, o nei loro confronti.

La clausola arbitrale di cui al comma precedente è estesa a tutte le categorie di soci, anche non cooperatori.

La sua accettazione espressa è condizione di proponibilità della domanda di adesione alla Cooperativa da parte dei nuovi soci e si estende alle contestazioni relative alla mancata accettazione della domanda di adesione.

L'accettazione della nomina alla carica di Amministratore, Sindaco o Liquidatore è accompagnata dalla espressa adesione alla clausola di cui al comma precedente.

Art. 40 (Arbitri e procedimento)

Gli Arbitri sono in numero di:

- a) uno, per le controversie di valore inferiore ad Euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero). Ai fini della determinazione del valore della controversia si tiene conto della domanda di arbitrato, osservati i criteri di cui agli artt. 10 e seguenti del

codice di procedura civile;

b) tre, per le altre controversie.

Gli Arbitri sono scelti tra gli esperti di diritto e di settore e sono nominati dalla Camera Arbitrale presso la Camera di Commercio di Treviso - Curia Mercatorum.

In difetto di designazione, qualora questa non intervenga entro 60 (sessanta) giorni dalla richiesta scritta della parte più diligente, sono nominati dal Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione ricade la sede sociale.

La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra soci è comunicata alla Società, fermo restando quanto disposto dall'art. 35, comma 1 del D.Lgs. n. 5/03.

Gli Arbitri decidono secondo diritto. Fermo restando quanto disposto dall'art. 36 D.Lgs. n. 5/03, i soci possono convenire di autorizzare gli Arbitri a decidere secondo equità o possono dichiarare il lodo non impugnabile, con riferimento ai soli diritti patrimoniali disponibili.

Gli Arbitri decidono nel termine di mesi tre dalla costituzione dell'Organo arbitrale, salvo che essi proroghino detto termine per non più di una sola volta nel caso di cui all'art. 35, comma 2, D.Lgs. n. 5/03, nel caso in cui sia necessario disporre una C.T.U. o in ogni altro caso in cui la scadenza del termine possa nuocere alla completezza dell'accertamento o al rispetto del principio del contraddittorio.

Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità non necessaria al rispetto del contraddittorio.

Gli Arbitri fissano, al momento della costituzione, le regole procedurali cui si atterranno e le comunicano alle parti. Essi, in ogni caso, devono fissare un'apposita udienza di trattazione.

Le spese di funzionamento dell'Organo arbitrale sono anticipate dalla parte che promuove l'attivazione della procedura.

Art. 41 (Esecuzione della decisione)

Fuori dai casi in cui non integri di per sé una causa di esclusione, la mancata esecuzione della decisione definitiva della controversia deferita agli Arbitri è valutata quale causa di esclusione del socio, quando incida sull'osservanza dei suoi obblighi nei confronti della Società o quando lasci presumere il venir meno della sua leale collaborazione all'attività sociale.

TITOLO VIII: SCIoglIMENTO E LIQUIDAZIONE

Art. 42 (Scioglimento anticipato)

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Società nominerà uno o più Liquidatori stabilendone i poteri.

Art. 43 (Devoluzione patrimonio finale)

In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato a norma del precedente art. 23, lett. c);
- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 11 della legge n. 59/1992.

TITOLO IX: DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 44 (Regolamenti)

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la Società ed i soci, determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, l'Organo amministrativo potrà elaborare appositi Regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea con le maggioranze previste per le Assemblee straordinarie.

Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei Comitati tecnici se costituiti.

Art. 45 (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione)

I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili

annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.

Art. 46 (Assistenza e vigilanza)

Ai fini dell'assistenza e per gli obblighi di vigilanza derivanti dalla legge, la cooperativa aderirà all'Organismo rappresentativo più congruo.

Art. 47 (Rinvio)

Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle società cooperative a mutualità prevalente.

Per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile contenente la "disciplina delle società cooperative", a norma dell'art. 2519 si applicano, in quanto compatibili, le norme delle società a responsabilità limitata.

F.to BENUSSI Riccardo

F.to DARIA INNOCENTI NOTAIO (L.S.)

Copia su supporto informatico conforme al documento originale formato su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. 82/2005, che si trasmette ad uso Registro Imprese.
Treviso, 14 marzo 2016